

DELIBERA N. 261/20/CONS

**APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI CON LE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI DEL 18 GIUGNO 2020 PER LA MODIFICA DELL'ART. 11 DEL
REGOLAMENTO CONCERNENTE IL TRATTAMENTO GIURIDICO ED
ECONOMICO DEL PERSONALE**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 25 giugno 2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall'articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale *“Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante *“Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 232/18/CONS;

VISTA la delibera n. 113/01/CONS, del 7 marzo 2001, recante “*Disciplina dell’attività sindacale presso l’Autorità: 1) Convenzione per i diritti sindacali; 2) Relazioni sindacali; 3) Protocollo d’intesa relativo agli istituti che disciplinano il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente*”;

VISTA la delibera n. 349/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “*Nomina della rappresentanza dell’Autorità per le trattative con le organizzazioni sindacali*”;

VISTO l’articolo 11 del *Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale*;

VISTO il comma 5-ter dell’articolo 55-septies del d.lgs. n. 165/2001 – come, da ultimo, modificato dal decreto-legge n. 101/2013 (convertito dalla legge n. 125/2013) - applicabile anche all’Autorità (a norma dell’articolo 16, comma 10, del decreto-legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011), che riconosce ai dipendenti la possibilità di fruire di permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici;

VISTO l’articolo 4, comma 24, lett. a), della legge n. 92/2012, che ha previsto l’obbligo per il padre lavoratore dipendente di astenersi dal lavoro per un giorno entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, e la facoltà per il medesimo dipendente di astenersi, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, per un “*periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima*”;

VISTI i successivi interventi legislativi (e, da ultimo, l’articolo 1, comma 342, della legge n. 160/2019) che hanno aumentato a sette giorni, per l’anno 2020, il periodo di congedo obbligatorio e ridotto a un giorno, per gli anni 2018-2020, quello di congedo facoltativo;

VISTI gli articoli 10, comma 1, del d.lgs. n. 66/2003 e 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito dalla legge n. 135/2012) che hanno previsto l’obbligo per il dipendente di fruire di almeno due settimane di ferie nel corso dell’anno di maturazione, nonché il divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non godute;

VISTI gli articoli 24 del d.lgs. n. 151/2015, che disciplina la cessione, a titolo gratuito, dei riposi e delle ferie secondo modalità definite dai contratti collettivi, e 87, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18/2020 (convertito dalla legge n. 27/2020), che prevede, entro il 30 settembre 2020, la possibilità di cessione dei riposi e delle ferie maturati fino al 31 dicembre 2019, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti;

RITENUTO opportuno, attese le esigenze organizzative dell'Autorità, anche in considerazione delle richieste pervenute, di applicare la normativa innanzi menzionata introducendo una apposita disciplina per ciascuno dei seguenti istituti: permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, astensione dal lavoro per il padre lavoratore dipendente e gestione delle ferie pregresse;

VISTA l'intesa raggiunta con le OO.SS. FALBI-CONFSAL, FIBA-CISL, SIBC-FISAV, FISAC-CGIL e UILCA in data 18 giugno 2020;

VISTO l'accordo sindacale del 19 giugno 2020 in materia di permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, recante *“Accordo sindacale per la modifica dell'articolo 11 del Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale Agcom”*;

VISTO l'accordo sindacale del 19 giugno 2020, recante *“Accordo sindacale per l'applicazione al padre lavoratore dipendente dei giorni di astensione dal lavoro di cui alla legge n. 92/2012”*;

VISTO l'accordo sindacale del 19 giugno 2020, recante *“Accordo sindacale per la disciplina della gestione dell'istituto delle ferie”*;

RITENUTO altresì opportuno prevedere, in via transitoria, in attesa della revisione della disciplina sul lavoro a distanza, la compatibilità di tutti gli istituti che comportano una riduzione dell'orario giornaliero con la prestazione lavorativa in regime di telelavoro;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla ratifica dei predetti accordi sindacali;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1 (Recepimento accordi)

Sono approvati gli accordi sindacali siglati il 19 giugno 2020 in materia di permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, astensione dal lavoro per il padre lavoratore dipendente e gestione delle ferie pregresse.

Articolo 2

(Modifiche al Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale)

L'articolo 11 del *Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni* è sostituito dal seguente:

Articolo 11

“Ferie, festività soppresse, permesso straordinario”

1. Nel corso di ogni anno solare i dipendenti hanno diritto a periodi di congedo nelle misure seguenti:

a. durante l'anno solare in cui è avvenuta l'assunzione, due giorni lavorativi per ogni mese intercorrente tra la data di inizio del servizio ed il 31 dicembre successivo, con eventuale arrotondamento dell'unità superiore, fino ad un massimo annuo di ventitré giorni;

b. per gli anni successivi:

1. ventitré giorni lavorativi, per anzianità di servizio fino a quattro anni;

2. ventisei giorni lavorativi, per anzianità di servizio oltre i quattro e fino a dodici anni;

3. trenta giorni lavorativi, per anzianità di servizio superiore a dodici anni.

2. I periodi di congedo ordinario devono essere goduti per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per i giorni restanti, nei 20 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione (ovvero entro il 31 agosto del secondo anno successivo a quello di maturazione).

3. Dal 1° agosto al 10 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio di ciascun anno, il responsabile del Servizio risorse umane e strumentali, sentito il responsabile dell'Unità organizzativa di primo livello, ha facoltà di porre in ferie d'ufficio il personale dipendente per due settimane anche non consecutive, operando le opportune turnazioni. Anche fuori dagli archi temporali citati, possono essere disposte ulteriori due settimane di ferie d'ufficio per i dipendenti che abbiano accumulato un elevato residuo ferie relativo agli anni precedenti al fine di consentire il rispetto dei termini di cui al comma precedente.

4. I congedi ordinari maturati possono essere ceduti al fine di consentire l'assistenza ai figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti. Ciascun dipendente può ricevere non più di 30 giorni di congedo annui, salvi casi di speciale gravità valutati dal Servizio risorse umane e strumentali. L'impiego dei congedi ceduti segue le regole ordinarie di fruizione. La cessione, a titolo gratuito, avviene in forma scritta ed è comunicata ai responsabili delle Unità

organizzative di primo livello e al Servizio risorse umane e strumentali. La cessione non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile.

5. I dipendenti hanno diritto altresì ai seguenti permessi:

a. fino a sei giorni complessivi nell'arco di un anno solare per giustificati motivi personali o familiari;

b. quindici giorni continuativi in occasione di matrimonio;

c. i giorni strettamente occorrenti per comparire in giudizio, per rispondere a chiamate delle pubbliche autorità, per l'esercizio del diritto politico di voto, per partecipare a concorsi od esami, nonché negli altri casi consentiti dall'Autorità;

d. fino a 2 giorni, fruibili anche in modalità oraria (15 ore) per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, da giustificare mediante la presentazione di idonea attestazione, anche in ordine all'orario e al luogo, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che ha svolto la visita o la prestazione;

e. per i dipendenti padri lavoratori in servizio, i permessi di cui all'articolo 4, comma 24, lett. a), legge n. 92/2012".

Articolo 3

(Disposizioni transitorie e di prima attuazione)

1. In sede di prima applicazione, i congedi ordinari pregressi possono essere così fruiti:

a) congedi ordinari maturati sino al 31/12/2018 sono fruibili entro il 31 marzo 2021;

b) congedi ordinari maturati sino al 31/12/2019 sono fruibili entro il 15 settembre 2021.

2. In sede di prima applicazione, per il secondo semestre 2020, le ore disponibili per permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici sono 7,30.

3. In sede di prima applicazione, i dipendenti padri in servizio i cui figli, alla data del 30 giugno 2020, non abbiano compiuto 2 anni d'età, e che abbiano fruito di giorni di congedo ordinario nei primi 5 mesi successivi alla nascita del figlio, hanno facoltà di chiedere la conversione di detti congedi ordinari in permessi straordinari in un numero massimo di 4 giornate.

4. In via transitoria, in attesa della revisione della disciplina sul lavoro a distanza, tutti gli istituti che comportano riduzione dell'orario giornaliero sono compatibili con la prestazione lavorativa in telelavoro.

I Servizi competenti provvedono agli atti e alle iniziative per l'attuazione della presente delibera.

Roma, 25 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Nicola Sansalone